

## TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Sorteggio degli uffizi — Seguito e fine della discussione del progetto di legge di pubblica sicurezza — Ordine del giorno motivato proposto dalla Commissione sugli articoli 34 e 35 — Parlano i deputati Depretis, Sineo, relatore, Michelini ed il ministro dell'interno — Reiezione della proposta Michelini, ed approvazione dell'ordine del giorno suddetto — Articolo d'aggiunta del deputato Brofferio — Osservazioni del ministro dell'interno — Proposizioni dei deputati Sineo, relatore, Bellono e Depretis — Approvazione dell'emendamento Bellono — votazione ed approvazione dell'intera legge — Discussione del progetto di legge sulle riforme ed aspettative militari — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamenti dei deputati Cavallini, relatore, e Lions all'articolo 2 — Osservazioni del ministro della guerra, e dei deputati Cavallini, relatore, Petitti e Depretis all'emendamento Lions — Reiezione del medesimo, ed approvazione dell'articolo 2 — votazione ed approvazione della legge — Discussione del progetto di legge sulla privativa postale, emendato dal Senato — Approvazione degli articoli sino al 24 — Osservazioni dei deputati Sauli Francesco, relatore, Despine commissario regio e Michelini sull'articolo 25, riflettente i 25 centesimi ai mastri di posta.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

(Si procede all'estrazione degli uffizi) (1).

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale, posto ai voti, è dalla Camera approvato.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PROVVISORIA SULLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo agli ordinamenti provvisori di pubblica sicurezza.

Eravamo rimasti alla votazione degli articoli 34 e 35 del progetto ministeriale, portanti disposizioni generali. La Commissione aveva presentato quest'articolo:

« L'intendente ed il sindaco ed il questore, nel territorio della loro giurisdizione, potranno pubblicare manifesti, sia per rammentare le disposizioni della legge, od i regolamenti vigenti, sia per provvedere all'esecuzione delle leggi stesse,

(1) Gli uffizi si costituirono poi come segue:

UFFICIO I. *Presidente*, Rattazzi — *Vice-presidente*, Lanza — *Segretario*, Marco — *Commissario per le petizioni*, Pateri.

UFFICIO II. *Presidente*, Quaglia — *Vice-presidente*, Avigdor — *Segretario*, Corsi — *Commissario per le petizioni*, Santa Croce.

UFFICIO III. *Presidente*, Falqui-Pes — *Vice-presidente*, Farina Paolo — *Segretario*, Ricotti — *Commissario per le petizioni*, Pejrone.

UFFICIO IV. *Presidente*, Demarchi — *Vice-presidente*, Bastian — *Segretario*, Michelini — *Commissario per le petizioni*, Valerio Lorenzo.

UFFICIO V. *Presidente*, Benso Gaspare — *Vice-presidente*, Torelli — *Segretario*, Ferracci — *Commissario per le petizioni*, Miglietti.

UFFICIO VI. *Presidente*, Pinelli — *Vice-presidente*, Moffa di Lisio — *Segretario*, Cattaneo — *Commissario per le petizioni*, Cavallini.

UFFICIO VII. *Presidente*, Bonavera — *Vice-presidente*, Daziani — *Segretario*, Malaspina — *Commissario per le petizioni*, Barbavara.

SESSIONE DEL 1851 — CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni 506

alla conservazione dell'ordine pubblico, ed alla tutela della proprietà e della libertà individuale.

« Questi manifesti porteranno la comminazione delle pene portate dalla legge. »

Il Ministero manteneva gli articoli portati nel suo progetto. La parola è al deputato Bellono.

BELLONO. In esecuzione del mandato conferitole dalla Camera, la vostra Commissione ebbe a riunirsi in due distinte adunanze; ed esaminata la questione, a cui dava luogo la discussione che si agitò verso il fine dell'ultima seduta, essa ha creduto che, ove si risalisse ad una questione di principii, potessero sorgere dissensi non lievi, e in seno della Commissione medesima, e in seno della Camera: ha creduto perciò fosse opportuno di riconoscere se la materia ed il concetto degli articoli che formavano oggetto di controversia, introducessero sostanzialmente elementi nuovi nella nostra legislazione penale e nel nostro diritto pubblico, o se fossero piuttosto la semplice riproduzione o compiuta o parziale di disposizioni preesistenti. Sempre quando questi articoli, sotto diverse formole, venissero a riprodurre niente altro che disposizioni già consacrate nella nostra legislazione, avvisava la Commissione potersi più convenientemente sopprimere tanto gli articoli del progetto ministeriale, quanto quelli che la Commissione medesima in emendamento a quelli aveva proposti.

In questa ricerca la Commissione ha dovuto acquistare la convinzione, che la teoria che trattasi di sancire con questi articoli supplementari è già oggetto di disposizioni positive; che di più e coll'una e coll'altra delle proposte redazioni nulla si sarebbe venuto ad aggiungere a ciò che è già consacrato dalla legge comunale.

L'opinione unanime della Commissione a questo riguardo, non incontrerà per avventura opposizione ove si rifletta che l'oggetto degli articoli che cadevano in contestazione non è altro fuori quello di stabilire entro certi limiti la facoltà che competerebbe alle autorità politiche amministrative, cioè agli intendenti, ai sindaci ed ai questori, di sancire con pene di

polizia i manifesti che queste autorità siano nel caso di dovere emanare.

Ora l'articolo 177 della legge comunale 7 ottobre 1848 provvede a quest'uopo nei termini seguenti:

« Alle infrazioni dei regolamenti che venissero formati in esecuzione della presente legge per la polizia urbana e rurale, ed a quelle dei manifesti ed ordini degli intendenti generali, degli intendenti e dei sindaci saranno applicate le pene stabilite dal libro 3, capo 4 del Codice penale. »

Queste pene sono appunto, come la Camera ben sa, le pene di polizia. Soggiunge ancora l'articolo: « si osserverà lo stesso pei regolamenti, manifesti ed ordini in vigore, le cui sanzioni penali sono abolite. »

In presenza di queste disposizioni che esistono e che sono contenute in una legge vigente; in queste disposizioni che sono riprodotte all'articolo 145 del progetto della nuova legge comunale, la Commissione ha creduto di proporre alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando che alla materia contemplata negli articoli 34 e 35 del progetto ministeriale provvedono sufficientemente gli articoli 165, 166 e 177 della legge comunale del 7 ottobre 1848, che è tuttora in vigore, ed il capo 4 del libro 3 del Codice penale, passa alla votazione della legge. »

Io osserverò ancora che quando taluno credesse possano ostare teorie di principii all'adozione di questo ordine del giorno, non dovrebbe tuttavia lasciarsi arrestare da questa considerazione, in quanto che, come la Camera ben vede, noi non facciamo che riferirci ad una legge che è attualmente in vigore, ad una legge la cui riforma già fu oggetto di molti studi, e che in breve sarà soggetta a revisione; cosicchè in quell'occasione ciascuno il quale concepisca dei dubbi sui principii che sono espliciti in questa disposizione della legge comunale, avrà pienissima libertà di azione e migliore opportunità di occasione per svolgere le sue teorie, e fare prevalere i propri principii legislativi.

**PRESIDENTE.** Il deputato Depretis ha la parola.

**DEPRETIS.** Io certamente non verrò a risollevere la questione, ed a prolungare la discussione. Se vi è un punto sul quale credo che tutti saranno d'accordo, egli è che conviene finire il dibattimento su questa legge. Io chiesi la parola solo per rispondere ad alcune espressioni dell'onorevole deputato Bellono.

Nel seno della Commissione, io non ho dato il mio voto all'ordine del giorno proposto dalla Commissione. Io mi tenni in disparte non volendo pregiudicare la questione, quando si sollevasse, nè impedire una risoluzione che lasciasse intatta la questione.

Io quindi dichiaro alla Camera che conservo su questa questione, tanto nei rapporti del diritto filosofico, che in quelli del diritto positivo, la stessa opinione della quale ho avuto l'onore di fare qualche cenno alla Camera nell'ultima tornata. Io intendo riservarmi quando verrà in discussione la legge comunale, o quella di sicurezza, di sostenere quella stessa tesi, che ora può lasciarsi insoluta, e deve lasciarsi non pregiudicata.

**SINEO, relatore.** Debbo soggiungere, che mediante l'adozione di quell'ordine del giorno, il relatore resta dispensato dal rispondere alle osservazioni fatte nell'ultima tornata, le quali, per l'ora tarda, dovettero stare senza risposta. Debbo soltanto protestare contro l'opinione manifestata da qualche nostro onorevole collega che per parte della Commissione si fossero proposti prima di averli bastantemente maturati. Io posso assicurare che la Commissione ha sentito il dovere che

aveva di nulla arrecare davanti la Camera che non fosse frutto delle serie sue meditazioni. La Commissione fece anche per gli articoli 34 e 35 del progetto ministeriale ciò che aveva fatto per il rimanente. Formolò quegli emendamenti che dovevano, secondo lei, richiamare le proposte del Ministero ai giusti termini del nostro diritto pubblico. Secondo la formula divisata dalla Commissione, quelle disposizioni le sembravano utili e convenienti. Non è mutato neppure adesso il suo parere. Ma a questo riguardo, siccome non vi era urgente necessità d'introdurre quelle disposizioni trattandosi d'una legge provvisoria, a fronte d'un'altra legge pure provvisoria, come è la legge comunale, la Commissione venne nell'avviso che si potesse per ora prescindere da ogni discussione a questo riguardo.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** L'ordine del giorno proposto dalla Commissione è una conseguenza del suo convincimento, che la legge comunale supplisca a quegli articoli di legge, di cui il Ministero domandava l'accettazione. Ora io dirò francamente che quantunque fossero a mia perfetta cognizione e lo spirito ed il testo di quegli articoli di legge comunale, a cui si riferisce la Commissione, non ho tuttavia esitato a proporre gli articoli in discussione, per diverse considerazioni. In primo luogo si toglieva con queste disposizioni ogni dubbio a questo riguardo, dubbio che, secondo me, non può esistere neanche in principio, neanche considerata la cosa dal lato dei seri principii costituzionali; in secondo luogo poi, essendo prossima la revisione della legge comunale, pensai che quando la Camera fosse chiamata a deliberare su quell'argomento, non avrebbe più avuto bisogno d'occuparsi di semplici regolamenti municipali, che a termini della legge 7 ottobre 1848, si fanno dai Consigli comunali e si eseguono dai sindaci, come s'usa tuttora in altri paesi e massime in Francia, dove la legge del 1790 ha attraversato tutti i pericoli delle rivoluzioni senza esserne mai alterata ed è tutt'oggi applicata dalla Corte di cassazione nelle sue decisioni.

Gli è dunque sotto questo doppio aspetto che io aveva proposto quell'articolo, per togliere cioè qualunque dubbio che vi possa essere, e perchè la Camera, quando venisse a votare la legge comunale, non avesse più da occuparsi che dei semplici regolamenti comunali, mentre se la legge comunale deve supplire agli articoli proposti dal Ministero, essa deve necessariamente provvedere anche a quelle leggi che non sono semplicemente di polizia municipale, ma che hanno tratto alla polizia generale.

Ad ogni modo, se la Camera crede che quell'articolo della legge comunale sia sufficiente, io riterrò, come si ritenne finora, la cosa in questo senso: e poichè gli intendenti, e i questori non hanno finora cessato di dare disposizioni, anche di polizia generale, relativamente a quest'ordine del giorno non ho difficoltà a rimettermi al giudizio della Camera.

**BROFFERIO.** Tolga il cielo che io venga a riaccendere una questione che è omai felicemente composta. Anch'io mi rimetto all'emendamento che venne proposto dalla Commissione. Comprendo benissimo che io e l'onorevole Bellono non parliamo dal medesimo principio, ma quando si arriva alla stessa conseguenza, non si devono fare inutili contestazioni.

Accetto anche l'ordine del giorno nei termini in cui venne proposto, e ne dichiaro il perchè; acciocchè nessuna ambiguità possa rimanere.

Se nell'ordine del giorno si fosse detto che, alle materie contenute nell'articolo 34 provvede la legge comunale del 1848, io mi sarei opposto, perchè sarebbe stata questa una pernicioso interpretazione di detto articolo; ma dicendosi che

provvede *sufficientemente*, il che è ben altro, accetto di buon grado la proposta soppressione.

**MICHELINI.** Io approvo il ripiego dalla Commissione suggerito per terminare questa questione; il quale ripiego consiste in sostanza nel lasciare le cose come sono. E veramente in una legge provvisoria non era, secondo me, il caso di decidere una delle più gravi quistioni che possa presentarsi nel regime costituzionale; verrà più opportuna la sede di tale decisione quando si discuterà una legge permanente, quale è quella dell'organizzazione provinciale e comunale. Allora si dovranno stabilire le attribuzioni degli intendenti e dei sindaci, ed allora sarà opportunissimo, quantunque opin diversamente il signor ministro, decidere se fra queste attribuzioni debba esservi eziandio quella di fare dei manifesti con apposizione di pene non inflitte dalle leggi generali. Sino a quel tempo non si facciano cambiamenti alla legislazione vigente. (*Susurro prolungato*)

Non posso tuttavia approvare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, io non ne vedo la necessità nè l'efficacia. Quale sarà l'effetto di quest'ordine del giorno? Crede forse la Commissione, crede lo stesso ministro dell'interno che quest'ordine del giorno eserciterà qualche influenza sulla decisione dei tribunali? Ma no sicuramente, perchè i tribunali i quali applicano le leggi ai casi concreti, devono attenersi al testo ed alla retta interpretazione delle leggi medesime. Ora gli ordini del giorno, i quali non escono dalla Camera che li vota, non possono rivestire il carattere di leggi, nè per conseguenza avere qualche azione sulle sentenze dei tribunali. Laonde se fosse intendimento della Commissione e del Ministero che il proposto ordine del giorno giovasse all'interpretazione dell'articolo della legge comunale che è stato letto, essi s'ingannerebbero a partito.

Concludo: o l'articolo della legge comunale è in osservanza, come non c'è dubbio, e allora già si provvede; o non lo è, e il nostro ordine del giorno non lo fa risuscitare. Dunque in ogni caso, è assolutamente inutile.

Per conseguenza sarebbe molto più opportuno e conforme alle regole parlamentari l'ordine del giorno puro e semplice, ed io lo propongo.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'ordine del giorno puro e semplice che propone il signor Michelini.

(È appoggiato.)

Pongo ai voti questa proposta.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

(È approvata.)

**SINEO, relatore.** Ora, c'è da porre a suo luogo l'articolo che fissa la durata. La Camera si era riservata di apporlo al luogo che sarebbe più conveniente; e pare debba essere l'ultimo.

La Camera aveva deliberato in questi termini...

**BROFFERIO.** Avvi ancora una aggiunta da fare, che è di tutta necessità, ed è questa:

« Colla presente legge s'intendono, e sono abrogate tutte le altre leggi o disposizioni di polizia che versano sulle materie in essa contenute. »

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** In ogni caso si dovrebbe dire: *le disposizioni che sono contrarie alla presente legge.*

Siccome però l'ultima legge deroga sempre alla legge precedente, io non iscorgo alcuna necessità di adottare tale aggiunta.

**BROFFERIO.** C'è questa necessità, signor ministro, e se vuole, ne dirò il motivo.

Da alcuni mesi i tribunali hanno adottata una fatale giurisprudenza, che richiama in vigore tutt' i gli antichi decreti di polizia.

In questi giorni medesimi un giudice di mandamento applicava le regie patenti del 1845, che conferiscono facoltà di giudicare *sommariamente ed economicamente* i furti di campagna.

La sentenza del giudice di mandamento si portava in appello al tribunale. Diceva l'appellante che dopo l'emanazione del Codice di procedura criminale e dopo la promulgazione dello Statuto non esisteva più la giustizia economica. Soggiungevasi che la discussione attuale in Parlamento sui furti di campagna prova che i tre poteri dello Stato non credono in vigore quelle regie patenti. In fatti, a che creare una nuova legge di polizia se un'altra che provvedeva ai medesimi bisogni era esistente? Ma a fronte di tutto questo il tribunale confermava il provvedimento economico del giudice di mandamento.

Perchè non veggansi disseppellite di mano in mano le sciaurate disposizioni di polizia che abbiamo tanto deplorato, è assolutamente necessario che si dichiarino abrogate, altrimenti la nostra giurisprudenza criminale diverrà un labirinto da cui nessuno potrà più districarsi.

**SINEO, relatore.** La proposta dell'onorevole deputato Brofferio riferita generalmente a tutte le leggi che trattano di questa materia, parrebbe in questo momento troppo larga.

Vi hanno fra le antiche leggi alcune disposizioni salutari che converrebbe di mantenere.

**BROFFERIO.** Ho detto di polizia.

**SINEO, relatore.** Anche in materia di polizia.

A mio avviso si dovrebbe senz'altro abrogare la legge del 16 settembre 1845, che è la più severa fra quelle promulgate negli anni scorsi; quella contro la quale l'opinione pubblica erasi più altamente spiegata. Si potrebbe adottare l'emendamento del signor Brofferio con questa modificazione, che « si intenderebbe derogato alla legge del 16 settembre 1845 e a tutte le altre contrarie alla presente. »

**BELLONO.** Se io avessi presenti tutte e singole le disposizioni di polizia contenute nella legge 16 settembre 1845, e tutte le credessi o già abrogate di pien diritto, o contrarie alle disposizioni che si contengono nella legge che sta per votarsi, presterei di buon grado piena adesione a questa proposta; ma devo osservare che sino al giorno d'oggi dopo la promulgazione dello Statuto non venne ancora adottato un nuovo compiuto sistema di legislazione in materia di polizia.

Bensi intervennero tali innovazioni che modificarono l'antico sistema; intervenne cioè la pubblicazione dello Statuto che garantisce la libertà individuale, ed intervennero parecchie leggi che sono incompatibili colla piena esecuzione delle leggi antiche in materia di polizia, le quali perciò, ove si avverino casi di conflitto o d'incompatibilità cogli ordinamenti nuovi, sono considerati giustamente e dall'opinione pubblica e dai magistrati come abolite.

Di più i provvedimenti che si fecero sinora alterarono la legislazione precedente, ma l'alterarono principalmente nelle parti organiche e attributive della giurisdizione e del potere che per l'addietro si era affidato ai magistrati eccezionali, ed ai comandi che pel passato presiedevano all'amministrazione della polizia; ma non è finora intervenuta una vera e compiuta revisione delle disposizioni contravvenzionali; quindi anche in oggi i tribunali applicano in moltissimi casi le disposizioni ed il testo degli antichi regolamenti, nè potrebbero fare altrimenti. Si notò tuttavia che questo stato di cose presentava ancora un inconveniente.

L'inconveniente era questo, che negli antichi regolamenti sanciti dal potere assoluto, molte volte per reati di semplice polizia si comminavano pene che non erano pene di polizia, ma che erano pene correzionali. A questo inconveniente si è provveduto appunto coll'articolo 177 della legge comunale a cui s'è riferita la Camera coll'adozione dell'ordine del giorno testè votato; vale a dire si è provveduto che in questi casi la contravvenzione, ritenendo il carattere di reato di polizia, non si potesse punire con una pena che si considerava abolita, ma dovesse solo coercirsi con pena di polizia.

Ecco in quali termini fu formolata questa disposizione nell'articolo 177 della legge comunale.

Dopo avere detto che le infrazioni dei regolamenti di polizia che si formeranno sono punibili come reati di polizia, fu aggiunto, « che lo stesso si osserverà per i regolamenti, manifesti ed ordini *in vigore*, le cui sanzioni penali sono abolite. »

In forza di questa disposizione se un regolamento anteriore allo Statuto comminava la pena del carcere per un reato di polizia, l'atto vietato da quel regolamento seguita bensì ad essere vietato, come prima, incriminato e punito, ma la pena del carcere od altra coercizione arbitraria essendo ora abolita, vi si applica una semplice pena di polizia.

Per queste considerazioni credo non vi possa essere difficoltà a dichiarare in modo esplicito ciò che sarebbe prodotto per effetto implicito della nuova legge, vale a dire che sono abrogate tutte le antiche disposizioni contrarie a quelle contenute in questa legge; ciò veramente non sarebbe necessario; ma se si crede bene inserire questa od altra analoga clausola nella legge, non vedo il menomo inconveniente a farlo.

Crederci che sia meno opportuno di abrogare in genere tutti gli antichi provvedimenti che concernono materie analoghe a quelle che si trattano in questa legge, come pure credo non possa essere senza inconveniente l'abolire in massa la legge sulla polizia del 1845, poichè o si tratta della parte organica, attributiva e giurisdizionale, e tutti sappiamo che i Consigli di Governo non esistono più, nè più potrebbero funzionare; o si tratta delle singole disposizioni penali che definiscono certi reati, ed allora vuolsi ritenere che queste devonsi intendere mantenute in conformità dell'articolo 177 della legge comunale, e colla modificazione di pena ivi stabilita; importa poi che siano mantenute sintantochè non segua una nuova codificazione della polizia.

**BROFFERIO.** Già prima che noi discutessimo questa legge, il Codice penale provvedeva tanto per gli oziosi e vagabondi, quanto per i furti di campagna. Ora che abbiamo fatto noi? Abbiamo dettato una legge eccezionale di polizia per allargare in alcune parti le disposizioni del Codice penale, piegando il capo alla forza dei tempi e delle circostanze.

Ma se noi lasciamo in qualche modo aperto l'adito all'osservanza degli antichi ordinamenti di polizia, o avremo fatto troppo o non avremo fatto nulla. Queste cose non vanno discusse colla sola intelligenza filosofica; vanno meditate per l'applicazione politica; ed io che sono tutti i giorni dinanzi ai tribunali ripeto alla Camera che senza una chiara ed aperta abrogazione di tutte le altre leggi antecedenti di polizia la giurisprudenza criminale si troverà in perpetuo conflitto con se medesima. Si dice che potrà bastare l'abrogazione nella parte in cui le altre leggi si trovassero contrarie alla presente disposizione; io soggiungo che non basterà.

Il perchè è questo: o gli antichi regolamenti contengono ciò che esiste nella nostra legge, e sono superflui; o contengono di meno, e sono difettosi; o contengono di più, e sono eccessivi. In tutti i modi adunque ci conviene di proscriverli. Tuttavolta accetto la modificazione del deputato Sineo, e mi

rassegno alla redazione, benchè incompiuta, che venne da lui proposta.

**SINEO, relatore.** Coll'assenso prestato dall'onorevole Brofferio al mio emendamento, credo che la cosa sarà assai agevolata, perchè le obiezioni dell'onorevole Bellono provengono unicamente dalla circostanza che non avendo egli, per cagione di malattia, preso parte nel principio ai lavori della Commissione, non ha assistito al confronto che si è fatto tra le nuove disposizioni e quelle della legge del 1845.

La Commissione ha riconosciuto, e credo che tutti gli altri membri della medesima siano d'accordo con me nell'affermarlo, che non c'è alcuna disposizione in quella legge del 1845 la quale possa essere utile a ritenersi. Sicuramente per le disposizioni precedenti bisogna distinguere (ed in questo punto non sono perfettamente d'accordo con ciò che diceva il signor Brofferio; che noi non vogliamo niente di ciò che le leggi precedenti portavano in più). Distinguiamo: se erano cose buone e giuste, quand'anche siano oltre la presente legge, desideriamo mantenerle; ciò che poteva essere ingiusto e cattivo, desideriamo abrogarlo.

Ma questo si farà a seconda che avremo regolarizzato ed accelerato il moto della nostra macchina legislativa. Adesso si tratta di vedere ciò che possiamo d'accordo senza timore abrogare. Possiamo senza timore e dobbiamo abrogare la legge del 1845, appunto per togliere qualunque dubbio intorno all'esistenza di alcune disposizioni eccezionali di questa legge, com'è, per esempio, che dopo un giudizio, e dopo avere sofferta la pena per tutto il tempo prescritto da una condanna, possano ancora quelli che l'hanno scontata essere tenuti a comparire davanti all'autorità di polizia, ed assoggettati a provvedimenti governativi, oltre quei limiti della sorveglianza che è ammessa dalla legge attuale. La Camera ritenga, che la legge del 1845 portava quest'intestazione: « per le quali Sua Maestà prescrive speciali provvedimenti relativi alla repressione dei furti di campagna. » Ora credo che tutti riconosceranno che ai furti di campagna abbiamo sufficientemente provveduto colle disposizioni che sono state sin qui votate dalla Camera. Dunque non c'è nessun rischio ad eliminare tali disposizioni, che non sono punto necessarie.

**PRESIDENTE.** Mi pare che la Commissione non sia unanime in questa proposta.

**SINEO, relatore.** No, non è unanime; ma però la maggioranza di essa propone l'emendamento che ho avuto l'onore di leggere.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Pregherei il signor presidente di darne nuova lettura.

**PRESIDENTE.** « S'intenderanno abrogate le regie lettere patenti del 16 settembre 1845, ed ogni altra legge contraria alla presente. »

Invece la proposta del signor Bellono sarebbe semplicemente questa: « si intenderanno abrogate le disposizioni delle leggi regolamenti anteriori contrarie a quelle contenute nella presente legge. »

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Sicuramente la redazione del deputato Bellono la crederci sufficiente perchè porta anche con sè l'abrogazione della legge del 1845; ma debbo dire francamente che nulla importa che sia espressamente abrogata quella legge, poichè egli è appunto da essa che il Ministero ha tratte le disposizioni principali portate in questa che discutiamo, cioè si sono desunte dalla legge del 1845 quelle disposizioni che si credevano ancora potersi eseguire dopo lo Statuto, e si sono lasciate in disparte quelle che non erano più compatibili col medesimo. Io perciò non vedo difficoltà a che sia espressamente abrogata quella legge.

**PRESIDENTE.** Io credo tuttavia che la Camera prima di abrogare una legge nominativamente ne voglia sentire la lettura. (*Varie voci. Sì! sì!*)

**DEPRETIS.** Io non vedo ragione per la quale siasi elevata difficoltà relativamente alla prima proposta dell'onorevole Brofferio, e vogliasi invece sostituire la proposta dell'onorevole Sineo, o dell'onorevole Bellono. Più specialmente in materia penale una legge contraria all'altra io non so come possa concepirsi. È una locuzione che mi pare veramente impropria. Una legge sulla stessa materia potrà sancire pene maggiori o minori, potrà essere più o meno estesa quanto ai fatti classificati come reati, potrà essere diversa, ma per verità non so capire come possa essere contraria.

La proposta che faceva l'onorevole Brofferio è analoga colle disposizioni che sono portate in tutti i Codici penali, è quella che si riscontra nel nostro Codice penale, e corrisponde quasi esattamente all'articolo 484 del Codice penale francese dove è detto:

« Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et des règlements particuliers les Cours et tribunaux continueront de les observer. »

Dire che in tutte le materie non regolate dal Codice stanno in vigore le leggi e regolamenti particolari, è lo stesso che dire che in tutte le materie regolate dal Codice le leggi e i regolamenti precedenti sono abrogati.

È infatti incontestata nella giurisprudenza francese la massima che in tutte le materie, sulle quali statuisce il Codice penale tutte le altre disposizioni penali s'intendano abrogate, giurisprudenza questa che la Cassazione ha adottato costantemente in fatto dei reati contemplati nell'ultimo libro del Codice penale francese ch'è appunto il Codice di polizia.

Gli onorevoli membri che hanno proposto quelle diverse redazioni non avranno difficoltà di ammetterne un'altra che, secondo me, nella sua espressione è molto più logica, e toglie tutti i dubbi e tutte le difficoltà.

**PRESIDENTE.** Formoli la sua proposta.

**BELLONO.** Domando la parola.

Io credo che non vi possa essere la menoma difficoltà nel riconoscere che tutte le specifiche materie ed i singoli casi, che sono regolati in questa legge in modi diversi o contrari a quello che fosse sancito da regolamenti o da leggi anteriori, saranno retti dalla legge nuova e non certo dai provvedimenti antichi. Nella massima siamo tutti d'accordo; ma conviene egli, giusta la proposta dell'onorevole deputato Brofferio, dichiarare in modo generico e complessivo che tutti i provvedimenti relativi alla polizia, e segnatamente la legge del 1845, debbano essere abrogati?

Io faccio presente che noi non abbiamo fatto un Codice di polizia; questa non è una legge compiuta; è una legge che contiene disposizioni parziali ed assai ristrette in numero: quindi è necessario che tutti i deputati che devono votare questa legge, riconoscano che sussistono a fronte della medesima altri anteriori provvedimenti. Ora se l'editto del 1845 era semplicemente organico ed attributivo di giurisdizioni, come alcuni credono, allora esso era già abrogato, e lo sarebbe in ogni caso da questa votazione, a cui ci accingiamo.

Ma se per avventura, oltre a disposizioni organiche ed attributive di giurisdizione, in quella legge si contiene una qualche disposizione penale non abrogata implicitamente, nè ancora modificata espressamente, io domando se è intenzione della Camera di abrogarla senza conoscerla? Per questi motivi io appoggerei la proposta a cui accennava il signor presidente, vale a dire che questa legge del 1845, prima d'essere

abrogata, venga almeno letta, perchè mi permetto di dubitare che tutti i deputati ne conoscano o quanto meno ne ricordino il testo in questo momento, dichiarando per mio conto, che nell'istante io nulla potrei affermare a questo riguardo. Per questo motivo io domando che prima di passare alla votazione della proposta Brofferio si dia lettura dell'editto del 1845 sulla polizia, o che almeno si mandi alla Commissione di esaminarlo, potendo riferirne fra pochi minuti alla Camera.

**CORNERO.** Io ho tutta la fiducia immaginabile nel signor relatore, il quale assevera che l'abrogazione di questa legge non può dare luogo a verun inconveniente; tuttavia potrebbe essere sfuggita qualche cosa alla memoria del signor relatore e contenersi qualche disposizione che noi non conosciamo. La coscienza di tutti è bene che sia rassicurata; quindi il dare lettura di questa legge, quantunque un po'lunga, io non lo credo assolutamente inutile.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Si compone di diciassette articoli.

*Molte voci.* È molto lunga.

**CORNERO.** Del resto quando si dichiarano abrogate le disposizioni anteriori che sono contrarie alla presente legge, mi pare che si dica abbastanza per tranquillare tutti.

**PRESIDENTE.** Vi sono quattro formole; alcune di esse non esigerebbero la lettura della legge del 1845. Quella però che porta l'abrogazione nominale di tali patenti, non si potrebbe votare senza che prima siano lette, perchè la Camera deve sapere quello che abroga.

Di queste formole la prima è quella presentata dal signor Brofferio, la quale coincide con quella della Commissione:

« S'intende che siano abrogate le regie patenti 16 settembre 1845, e tutte le altre leggi e tutti gli altri regolamenti di polizia che versano su questa materia. »

Il signor Depretis propone:

« In tutte le materie che sono state regolate dalla legge presente, le leggi e regolamenti anteriori sono abrogati. »

Il signor Bellono propone:

« S'intenderanno abrogate le disposizioni delle leggi dei regolamenti anteriori contrarie a quelle contenute nella presente legge. »

Comincio per domandare se la proposta del signor Depretis è appoggiata.

(È appoggiata.)

Domando pure se è appoggiata la proposta del signor Bellono.

(È appoggiata.)

Quella della Commissione non occorre domandare se è appoggiata, e quella del signor Brofferio è identica a quella della Commissione.

Ora comincerò a mettere ai voti la proposta del signor Bellono, siccome la più semplice.

(La Camera approva.)

Ora darò lettura dell'intera legge.

Ciò è necessario, perchè in alcuni articoli la Commissione introdusse qualche variazione nella redazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 501.)

Si passa ora alla votazione per squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . . 127

Maggioranza assoluta . . . . . 64

Voti favorevoli . . . . . 114

Voti contrari . . . . . 13

(La Camera adotta.)

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A GIUBILAZIONI DI UFFICIALI IN ASPETTATIVA O RIFORMATI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge per giubilazioni di ufficiali in aspettativa o riformati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1189.)

Leggo gli articoli del progetto del Ministero :

« Art. 1. Gli ufficiali in aspettativa collocati in tale posizione prima del regio decreto 23 luglio 1849, saranno giubilati con un assegnamento non maggiore di quello onde godono presentemente. »

« Art. 2. Gli ufficiali riformati continuano a rimanere in tale posizione senza avere dritto alla giubilazione. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, interrogherò la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. (Vedi sopra) »

A quest'articolo la Commissione propone il seguente emendamento :

« Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 della legge 7 luglio 1851, approvativa del bilancio passivo dell'azienda generale di guerra, sono applicabili a tutti gli ufficiali ed altri impiegati dipendenti dal dicastero di guerra, collocati in aspettativa prima del regio decreto 23 luglio 1849. »

Il signor ministro accetta la redazione della Commissione?

**LA MARMORA, ministro della guerra.** L'accetto.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 1, proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

All'articolo 2 la Commissione propone quest'altro emendamento :

« Gli ufficiali, riformati secondo le norme in vigore, rimangono in tale posizione senza avere diritto alla giubilazione. »

**CAVALLINI, relatore.** La Commissione, invece delle parole *secondo le norme in vigore*, proporrebbe che si dicesse : *attualmente riformati*, e ciò per togliere qualunque siasi dubbio potesse sorgere a questo riguardo, mentre prima del 1849 veramente non esistevano norme, propriamente dette, a questo proposito, poichè era in balla del Governo il riformare piuttosto in un modo che nell'altro gli ufficiali.

Ciò stante, siccome, lasciando quelle parole : *secondo le norme in vigore*, potrebbe nell'esecuzione della legge insorgere qualche difficoltà, così per ovviarvi, la Commissione propone ora che si sostituiscano le parole : *attualmente riformati*, al testo : *secondo le norme in vigore*.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Il Ministero accetta questa redazione.

**MICHELINI.** Io proporrei che si dicesse : « Gli ufficiali attualmente riformati non hanno diritto a giubilazione, » perchè è necessario esprimere ch'essi rimangono nella loro condizione ; questo s'intende.

**LIONS.** Io credo che non vi sarebbe alcuna difficoltà nell'accettare la proposta dell'onorevole relatore della Commissione, adottata dal Ministero, qualora fosse convenuto essere necessario che agli ufficiali, i quali si trovano in riforma dopo il decreto del 23 luglio 1849, fossero applicate quelle cautele e prescrizioni contenute nel medesimo decreto nell'occasione che venivano collocati in riforma. Ma il dire che *gli ufficiali attualmente riformati non avranno più diritto a giubila-*

*zione, ecc.*, potrebbe dare luogo a che molti ufficiali abbiano a trovarsi lesi nei loro diritti da siffatta disposizione legislativa.

Io mi restringo a questa semplice osservazione, la quale parmi abbia qualche peso : epperò a tutela di tutti i diritti, dei diritti cioè della stessa amministrazione, come anche di quelli degli individui, vorrei conservate le parole *secondo le norme in vigore*. *Secondo le norme in vigore* vuol dire che non ci è stato abuso di potere ; la Camera non può, senza sentire delle ragioni plausibili, ammettere una disposizione che verrebbe a sancire improvvidamente tutte le disposizioni emanate fino ad oggi, anche quando peccassero contro la forma e le regole volute.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io aveva già significato alla Commissione, e particolarmente al suo relatore che io non potevo accettare questa redazione, e ciò per il motivo che norme veramente precise non ve n'erano. Nel porre a riforma, si è procurato di attenersi strettamente alle norme della giustizia ; si sono nominate delle Commissioni ; si usarono le maggiori possibili cautele, ma norme precise quali si esigerebbero, non esistevano ; dimodochè sarebbe dare un eccitamento a coloro che si trovano attualmente in riforma, a farsi a chiedere pensioni maggiori, o ad elevare pretensioni di altro genere, che non potrebbero elevare se si adottasse la redazione proposta primamente dalla Commissione.

**LIONS.** Da quanto ha detto il signor ministro emerge che io ho colto nel segno ; parmi adunque che con questo articolo si voglia ottenere dal signor ministro un'assolutoria per quanto ha operato fin qui.

Con questo io non voglio già dire che egli non abbia cercato di procedere con quelle cautele che la giustizia gli suggeriva ; solo gli domanderei se in queste disposizioni egli si sia attenuto a quanto lo stesso decreto, testè nel primo articolo invocato, stabilisce circa gli ufficiali che sono stati collocati in riforma. Il Governo allora credette bene, trovandosi a fronte di grandi mutazioni richieste dalla necessità di ridurre l'esercito dal piede di guerra a quello di pace, di dare a se stesso delle norme per procedere con giustizia in questa riduzione generale. Or bene, quando gli ufficiali, collocati in riforma posteriormente all'emanazione di quel decreto, il fossero stati senza che a loro riguardo si fossero seguite le regole prescritte dal citato decreto, ben vede la Camera che, ove sanzionasse questo col suo voto, si esporrebbe a sanzionare una grande ingiustizia.

**CAVALLINI, relatore.** In cotesta quistione fa d'uopo distinguere l'avvenire dal passato ; quanto all'avvenire, sicuramente si provvederà a questo riguardo con cognizione di causa, e si adotteranno tutte le cautele necessarie allorchando verrà in discussione il progetto di legge sullo stato degli ufficiali.

Ma quanto al passato, fa d'uopo osservare che, oltre le ragioni state esposte da me e dal signor ministro della guerra, vi sono delle circostanze speciali e delicate, le quali non permettono forse di addentrarsi maggiormente in questa materia.

La Commissione, prima di formulare l'articolo, non ha mancato di domandare al signor ministro tutte quelle spiegazioni che potevano essere necessarie ; il ministro ha trasmesso alla Commissione due distinti elenchi, l'uno che comprende tutti gli ufficiali in aspettativa di cui nell'articolo primo, l'altro che abbraccia gli ufficiali riformati, ai quali sarebbe relativo l'articolo secondo.

La Commissione crede che si possa, senza pericolo alcuno,



senza timore che si pregiudichi la sorte di queste persone, adottare l'articolo quale è proposto, mentre la maggior parte di queste, anzi quasi tutte, furono riformate precisamente secondo le norme che erano in vigore al momento in cui la riforma ebbe luogo.

Vi sono alcuni individui, i quali per circostanze speciali, che io non accennerò alla Camera, furono collocati a riposo; io credo che la Camera comprenderà la delicatezza di questa questione, e non obbligherà la Commissione ad entrare in maggiori particolari sulla medesima.

**LIONS.** Mi rincesce che sia la terza volta che domando la parola su questo argomento, ma non posso farne a meno, perchè a mio avviso, la questione che si tratta è di non lieve importanza.

L'onorevole Cavallini ha fatto allusione a circostanze delicate che non hanno punto che fare con quanto io proponeva.

Io parlava, non già di quello che poteva essere accaduto prima del regime costituzionale, ma ragionava invece di quello che può essere avvenuto dopo la promulgazione del decreto del 23 luglio 1849.

Io non dico che noi dobbiamo fissare la nostra attenzione specialmente sulle circostanze affatto eccezionali in cui possono trovarsi certuni, anzi parmi si possa per ora passarvi sopra e non convenga di rivangare nel passato. Lo confesso anch'io che potrebbe essere disgustoso l'entrare in questa materia, sebbene sia sempre pericoloso di tagliare il nodo così recisamente d'un sol colpo quand'anche si tratti di pochi o pochissimi. Io ben so però che l'ingiustizia, anche fatta ad un solo, è sempre ingiustizia come quando è fatta a molti.

Epperò, siccome dopo il decreto 23 luglio 1849 furono numerosissimi i collocamenti a riforma, ben vede il signor relatore, che ove in questa legge si venga a stabilire che dessi vi sono collocati per sempre, e non hanno più mezzo ad uscire da questa loro posizione, quand'anche a loro riguardo non fossero state osservate quelle regole che il Governo prefisse a se stesso, vi sarebbe flagrante ingiustizia. Io credo che la Commissione non vorrà più insistere su questa sua proposta. Io intanto, ad ovviare questo inconveniente, propongo che si dica: « Gli uffiziali riformati prima del decreto 23 luglio 1849.

Così la cosa può andare, se non perfettamente, almeno in modo tollerabile.

**PETITTI.** Io credo che il signor Lions dia un'interpretazione a questa legge molto più larga di quello che veramente possa avere.

Lo scopo di questa legge si è che non si calcoli come servizio attivo il tempo in riforma. Siccome c'era un brevetto del 1815 in cui era detto che gli anni passati in istato di riforma contavano per sei mesi di servizio attivo, così io credo che quand'anche fosse avvenuta qualche ingiustizia nel mettere qualche individuo in riforma, sarebbe inammissibile che tali individui possano calcolare come servizio attivo il tempo che passano alle case loro. Siccome non si tien conto del tempo agli uffiziali in aspettativa per motivi di famiglia, così pure in molte altre circostanze, non si potrebbe contare per quelli in riforma. Ed egli è per togliere ogni dubbio a tale riguardo che si fa questa legge, in quanto che il decreto del 1849, che è stato sostituito alla legge del 1815, non è abbastanza esplicito in proposito.

È pertanto necessario che la legge si spieghi, e dica che gli uffiziali che sono in riforma non hanno più diritto alla giubilazione, ossia ad uno stato definitivo.

Anzi, io credo che bisognerebbe dire solamente: « Gli

ufficiali riformati rimangono in tale posizione senza avere diritto alla giubilazione, » e non dovrebbe esservi la parola *attualmente*, imperocchè avverrebbe quest'inconveniente, che dal giorno della promulgazione di questa legge a quello in cui si pubblicherebbe poi quella sullo stato degli uffiziali vi possono essere degli uffiziali collocati in riforma, i quali potrebbero opporre che la legge non sia ad essi applicabile, mentre invece credo che questa assolutamente si voglia applicare a tutti quelli che sono e saranno riformati prima che sia fatta la citata legge.

**CAVALLINI, relatore.** La Commissione non potrebbe accettare l'emendamento proposto dal deputato Pettiti, e ciò per la semplice ragione che con esso si darebbe facoltà al Ministero di riformare in avvenire forse maggior quantità di uffiziali di quello che occorra.

Mi pare poi che la Camera potrebbe senz'alcun inconveniente rigettare quest'articolo, riservandosi di discutere più maturamente tale questione allorchè verrà in discussione il progetto di legge sullo stato degli uffiziali.

In ordine poi a quanto diceva il deputato Lions, farò osservare che gli uffiziali contemplati in quest'articolo 2, non sarebbero in sì gran numero come egli a prima vista parrebbe credere.

Dall'elenco consta che a 60 solamente ascendono gli uffiziali riformati, ed a 43 quelli che vennero riformati dopo il 1849, dimodochè egli vede che le cose non sono così gravi come a prima giunta avrebbe potuto supporre.

**LIONS.** Poichè la Commissione mantiene quest'articolo, mi credo in debito di osservare all'onorevole deputato Pettiti che se il Governo vuole col medesimo soltanto andare incontro all'inconveniente che gli uffiziali collocati in riforma possano invocare le leggi antiche, perchè loro si computi a metà il tempo trascorso in tale posizione, la cosa riesce assai semplice, e per ottenere ciò non vi ha altro a fare che ad aggiungere a quest'articolo le seguenti parole:

« Gli uffiziali riformati secondo le norme in vigore, rimangono in tale posizione, senza che il tempo trascorso nella medesima possa loro dare diritti maggiori alla giubilazione. »

Con ciò noi avremo raggiunto lo scopo che si proponeva l'onorevole deputato Pettiti, riservandoci a statuire definitivamente sulle riforme allorchè si voterà la legge sullo stato degli uffiziali, capitolo questo che è forse il più importante di quella legge dopo i diritti e le garanzie che si concedono agli uffiziali. La riforma è quella posizione dell'uffiziale che vuole essere maggiormente tutelata con cautele, quindi ella è cosa ben naturale che, attesa la sua importanza e gravità, si aspetti, per provvedervi definitivamente, che si discuta, come ho già detto, la legge sullo stato degli uffiziali: allora lo potremo fare con maturità di consiglio.

Intanto io propongo l'aggiunta di cui sovra, mediante la quale si raggiunge lo scopo cui mira l'onorevole Pettiti, ma però senza arrecare danno ad alcuno.

**PRESIDENTE.** La redazione proposta dal deputato Lions è la seguente:

« Gli uffiziali riformati secondo le norme in vigore, rimangono in tale posizione, senza che il tempo trascorso nella medesima possa dare loro diritto maggiore. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**CAVALLINI, relatore.** La Commissione non può accettare questo emendamento, sia per ragioni di economia, cioè perchè ne verrebbe un maggior aggravio alle finanze, sia per le considerazioni di delicatezza da me espòste.

Noi sappiamo di quanto grave onere sieno le pensioni all'erario pubblico e specialmente le pensioni militari.

Noi vediamo che oltrepassano la somma di 5 milioni. Egli è certo però che questa sola considerazione, quando si trattasse di ledere la giustizia, non sarebbe sufficiente per respingere l'emendamento del deputato Lions; ma siccome militano pure contro quest'emendamento le considerazioni che testè ho avuto l'onore d'espore, con mio rincrescimento debbo dichiarare che la Commissione non può aderire a quell'emendamento.

**DEPRETIS.** Qui, se stiamo alle parole del relatore, si tratta, o di fare danno alle finanze, o di ledere la giustizia. Bisogna scegliere: se l'onorevole relatore della Commissione teme che l'emendamento dell'onorevole Lions possa nuocere alle finanze, egli dee pur temere che possa ledere la giustizia.

Ora vediamo chi soffrirebbe meno. Io m'appoggio alle stesse parole dell'onorevole relatore. Egli ha detto che il numero degli ufficiali è piccolo; or dunque se è piccolo il numero degli ufficiali, il danno che potrà derivare alle finanze dal provvedimento proposto dal deputato Lions sarà non solo piccolo ma nullo, se si confronta col danno che deriverà a quegli ufficiali che per avventura nel rapporto della giustizia fossero lesi, il danno ch'essi individualmente soffriranno sarà grandissimo. A me pare adunque che le ragioni addotte dall'onorevole relatore della Commissione non siano sufficienti a provare il suo assunto, e credo quindi che la Camera debba prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Lions.

**CAVALLINI, relatore.** Prima di tutto mi giova far osservare che, se ho bene inteso il tenore dell'emendamento proposto dal deputato Lions, la giustizia sarebbe in certo qual modo lesa egualmente quand'anche il medesimo venisse adottato.

Dirò in secondo luogo che l'onorevole Depretis non ha posto mente a tutte le considerazioni da me addotte. Accennai, è vero, a ragioni di finanza, ma premisi, e parmi di essermi spiegato chiaramente, che esse non erano le sole, le principali che avessero indotto la Commissione a formulare l'articolo nel modo in cui viene proposto. La massima parte degli ufficiali fu riformata secondo le norme che erano in vigore all'epoca in cui ebbe luogo la riforma.

Ma vi hanno alcuni casi speciali in cui queste norme non furono esattamente osservate, ed appunto per questi casi speciali la Commissione crede si possa provvedere colla disposizione di questo suo articolo.

Parendo quindi che le osservazioni addotte dall'onorevole Depretis non abbiano tutto quel peso che loro darebbe, la Commissione persiste nella sua proposta.

**DEPRETIS.** Domando la parola per fare osservare all'onorevole relatore che le sue nuove parole confermano quello che io diceva.

Egli ammette che ci sono dei casi di riforma, nei quali non furono applicate le norme in vigore. Ora dunque l'onorevole relatore ammette che la giustizia in questi casi è stata lesa. Ma questi casi, egli dice, sono pochi: perchè dunque se sono pochi questi casi di riforma, se minimo l'aggravio delle finanze, perchè si ha difficoltà ad ammettere la proposta dell'onorevole Lions? Qui non si tratta che di regolare il diritto all'anzianità, e la questione non è neppure definita, ma si tiene in sospenso finchè venga in discussione la legge sugli ufficiali; non si tratta che d'una riserva pel caso non impossibile in cui possa essersi fatta un'ingiustizia, non è dunque

questione di denaro, ma di giustizia; e la proposta che tende a fare una riserva a favore della giustizia la Camera mi pare non la possa respingere.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io prego la Camera di adottare l'articolo quale venne proposto dalla Commissione, alla quale si sono dati tutti gli schiarimenti che potevano occorrere, ma che certo per ragioni di convenienza non potrebbero arrecare qui in pubblico.

Le norme in vigore, alle quali il signor deputato Lions vorrebbe tanto scrupolosamente attenersi, riguardano particolarmente le riforme che hanno luogo per infermità, non però le altre. E qui si tratta, o signori, di riforme (mi duole amaramente il dirlo) fatte per ragioni di onore, di delicatezza, riforme cui i regolamenti non provvedevano. Ora, doveva io in cospetto di questi mali starmene inoperoso? È naturale che io non potevo in alcun modo lasciare ancora in servizio individui che avevano mancato, o in pace, od in guerra, alla delicatezza ed all'onore.

Questi casi, per l'avvenire, saranno giudicati dai Consigli, ma per ora non essendovene, io li ho fatti giudicare dalle Commissioni. Finchè la legge sullo Stato degli ufficiali non sia sancita, bisogna pure provvedere.

Dietro questa spiegazione, spero che la Camera non vorrà che si discenda a particolari, e sarà per adottare l'articolo siccome è proposto dalla Commissione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Valerio Lorenzo.

**VALERIO LORENZO.** Le spiegazioni date dal signor ministro mi hanno persuaso, e rinunzio alla parola.

**LIONS.** Prego il signor ministro di ben persuadersi che io non verrò mai qui a difendere quelli che possono avere prevaricato nell'onore. Non è questo il mio intendimento. Io credo che a noi competa ben altro mandato, quello cioè di assicurarci che anche verso quelli che avranno prevaricato si osservino le norme in vigore, dappoichè essi agli occhi nostri devono apparire innocenti finchè la legge non abbia pronunciato diversamente.

Il signor ministro ha poi soggiunto che, non esistendo peranco i Consigli di disciplina, egli aveva sottoposto questi ufficiali al giudizio di speciali Commissioni.

Ciò sta bene; ma non prova che non abbia avuto luogo qualche ingiustizia anche contro la volontà del signor ministro.

Io voglio credere che, occorrendo reclami e producendosi documenti, l'operato dal signor ministro, anzichè dare luogo a censure, verrebbe approvato.

Ma la controversia non è su questo. Ha detto l'onorevole deputato Petitti che agli ufficiali che, secondo le leggi antiche, erano collocati in riforma, il tempo passato in tale posizione loro si contava per metà, e che ora si cercava di fare cessare questa disposizione: ma dunque si faccia cessare, e con ciò sarà tutto fatto.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole deputato Cavallini, che cioè con questa proposta si ledeva in parte la giustizia, io rispondo che non lo credo, perchè si ha il diritto di provvedere legislativamente sui fatti avvenire. Quindi è che io propongo che si riservi questa questione per il giorno in cui si discuterà la legge sullo stato degli ufficiali, e che si provveda intanto a che il tempo passato in riforma non conti in avvenire senza però dare una sanatoria a tutti indistintamente gli atti dell'amministrazione della guerra; giacchè per quanto il signor ministro possa avere cercato d'illuminarsi, non è impossibile che taluno sia stato colpito ingiustamente; egli è quindi giusto e necessario che possa giustificarsi.



**PRESIDENTE.** La redazione proposta dalla Commissione sarebbe dunque nei termini seguenti:

« Gli ufficiali attualmente riformati rimangono in tale posizione senza avere diritto alla giubilazione. »

Quella del deputato Lions sarebbe la seguente:

« Gli ufficiali attualmente riformati rimangono in tale posizione senza che il tempo in questa trascorso dia loro maggiore diritto alla giubilazione. »

Pongo prima ai voti la proposta del deputato Lions.

(La Camera rigetta.)

Pongo ora ai voti la proposta della Commissione.

(La Camera approva.)

Si procede alla votazione sul complesso della legge per scrutinio segreto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1191.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . . 107

Maggioranza . . . . . 54

Voti favorevoli . . . . . 98

Contrari . . . . . 9

(La Camera approva.)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE EMENDATO DAL SENATO SULLA PRIVATIVA POSTALE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sulla privativa postale. Siccome questo già votato dalla Camera non venne modificato dal Senato che in tre articoli, così si darà lettura dei singoli articoli onde esso è composto, i quali s'intenderanno riconfermati dalla Camera in caso che non vi sorga opposizione. Intanto dichiarato aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 318.)

**SINEO.** Sarebbe bene che fosse chiamata l'attenzione della Camera sugli articoli sui quali vi concorsero variazioni.

**PRESIDENTE.** Questo si farà certamente. Intanto, se non vi è nessun deputato che desideri parlare, interrogo la Camera se intenda di passare alla discussione degli articoli.

(La Camera assente.)

(Il presidente dà lettura dei primi 17 articoli della legge quali furono già votati dalla Camera nella tornata del 27 dicembre 1851, che sono senza osservazione riconfermati.)

L'articolo 18 era votato dalla Camera nella seguente conformità:

« Niuno, fuorchè i mastri di posta, può condurre viaggiatori con immediato cambio di cavalli. »

« Quest'articolo non si applicherà alle stazioni stabilite da concessionari di vetture pubbliche, i cui cavalli sono esclusivamente impiegati al servizio di esse. »

Il Senato ne approvava il primo paragrafo tale quale. Nel secondo introduceva una lieve modificazione di forma, dicendo questa disposizione, invece di quest'articolo.

Pongo ai voti quest'emendamento.

(La Camera approva.)

(Il presidente dà in seguito lettura degli altri articoli fino al 24, siccome furono già adottati nella seduta preaccennata del dicembre 1851, i quali sono pure riconfermati senza osservazione.)

Viene ora l'articolo 25, cui la Camera adottava già nei seguenti termini:

« L'imposizione di 25 centesimi ai concessionari di vetture pubbliche in favore dei mastri di posta, stabilita dalle regie

patenti del 21 luglio 1833, cesserà con tutto dicembre 1852. »

Il Senato lo ha soppresso, e la Commissione ammette la soppressione.

Ha la parola il deputato Sauli.

**SAULI FRANCESCO, relatore.** Signori, prego la Camera a permettermi di esporle alcune riflessioni intorno all'articolo soppresso in questo progetto di legge, non già in qualità di relatore, ma come membro di quella minoranza della Commissione, la quale, ritenendo l'abolizione della tassa pagata ai mastri di posta dalle vetture pubbliche, come parte importantissima della legge, preferì vederne, ove d'uopo, differita l'attuazione, anzichè sancirla compiuta soltanto nelle disposizioni penali e fiscali, e mutilata nelle riforme.

Ciascuno di voi rammenta quanto sia assurdo il sistema vigente intorno a questo balzello. Le singole stazioni lo vanno riscuotendo, per regola generale, prescindendo dalla necessità particolare delle stazioni meno felici; e questa tassa frutta ognor più ove minore è il bisogno; si è creduto trovare un argomento in favore della sua continuazione nello stato di alcune linee postali, sulle quali le stazioni destituite di questo provento di vetture pubbliche potranno forse avere uopo di sussidi dal Governo; ma questo fatto prova invece che, ove scarseggiano i viaggiatori, il sistema in vigore nulla giova alle stazioni più disgraziate.

Che invece le stazioni più avventurate ne ritraggano utili onerosi ai contribuenti, lo dimostra il numero ognora crescente delle vetture pubbliche che pagano loro il tributo, e le lagnanze stesse che muovono i difensori di questa tassa, commiserando le gravi perdite che dovranno sopportare gli esercenti delle stazioni in discorso, ove sia accettata la soppressione di questo diritto.

Potrebbe opporsi a queste osservazioni che, dovendo in avvenire concedersi con pubblico concorso le stazioni, il pubblico erario sarebbe pur esso chiamato a fruire i vantaggi che derivano presentemente ai mastri di posta delle stazioni peficue; ma chiunque muovesse questa obbiezione dimenticherebbe un fatto essenziale; è bensì vero che venne validamente sostenuto in quest'Aula, e fu opinione generale che, previo un avviso di sei mesi, potevano rescindersi i contratti coi mastri di posta: ma posteriormente, cioè l'anno scorso, il Ministero scese con essi a nuovi patti, e concedette loro l'affidamento per un novennio, durante il quale, potranno rescindersi i contratti da tre in tre anni.

Non esaminerò se ciò siasi fatto per creare ostacoli al voto del Parlamento in proposito, ovvero se siasi voluto con prudente arbitrio troncare amichevolmente quistioni litigiose. Risulta in ogni modo che la concessione delle stazioni con pubblico concorso non può essere immediata.

Non deve tuttavia la Camera preoccuparsi dell'indennità che dovrebbe sborsare l'erario durante il triennio. Primieramente, se è vero, come ce lo affermava nella Commissione il signor commissario regio, che dal riordinamento della legge sull'imposizione pagata dalle vetture pubbliche siano per derivare vantaggi notabili al tesoro, egli è palese che appunto col sopprimere la tassa pagata ai mastri di posta si sgombra il terreno per la nuova legge, nè può temersi che l'indennità debba oltrepassare il maggiore incasso dell'erario; ma quando pure esistesse un disavanzo, ammetto che non credo sia pure utile di costringere con un vostro voto il Ministero ad esaminare se non sia il caso di accrescere il prezzo dei cavalli di posta, onde non avvenga che le classi più facoltose debbano viaggiare a buon mercato a spese dei contribuenti.

Non ignoro che spesso, aumentandosi il prezzo, scemano i consumatori; ma vi sono dei casi speciali, ed in genere di

viaggi per la posta non si può supplire all'oggetto aggravato dalla tassa mediante il contrabbando.

I ricchi stranieri che traversano lo Stato per recarsi ai paesi vicini, non si svierano dal loro cammino, se per le tariffe postali piemontesi dovranno sborsare di più alcune diecine di lire, e lo stesso raziocinio è applicabile ai casi che in qualche distretto, come ci assicurava una nota trasmessa l'anno scorso dall'amministrazione postale, pare accrescano notabilmente il numero dei bollettoni staccati, cioè le partenze per la campagna.

Dimostrata così brevemente l'importanza della riforma, il niun danno per l'erario, resta a combattersi l'argomento principale, anzi direi unico della maggioranza per sopprimere l'articolo. La certezza che nella nuova legge da presentarsi dal Ministero troverà luogo questa riforma; ma veramente pare a me che sia facile ritorcere la tesi contro i suoi autori. Se vi ha questa certezza matematica che nella prossima Sessione si voterà la legge che deve sopprimere il diritto pagato ai mastri di posta, qual motivo ragionevole può avere alcuno per respingere l'articolo, che è unicamente l'espressione legale di questa certezza? Ma pur troppo gli abusi pigliano tempo per campare: essi confidano nelle mutazioni ministeriali, nelle vicende legislative, nelle varie contingenze politiche.

Non vogliate farvi sostegno di queste speranze, e rinunciare ad una riforma già ammessa in principio dall'altra Camera, e votata da voi stessi una volta quasi all'unanimità, e l'altra senza discussione.

Quanto al motivo di urgenza allegato anche dalla maggioranza della Commissione, ciascuno vede, che per pochi articoli che fosse veramente necessario sancire in breve tempo, sarebbe agevole il provvedere stringendoli in pochi articoli di legge; inoltre non credo poi questa urgenza sì incalzante, come lo parve alla maggioranza della Commissione. Ed ho in questo apprezzamento compagna la Camera stessa, che ci rinviò la legge differendo fino al venturo aprile il tempo in cui dovrebbe essere posta in vigore.

Per tutti questi motivi voto per la reintegrazione dell'articolo soppresso, e quando essa non venga ammessa, voterò contro l'intera legge.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il deputato Despine.

**DESPINE, commissario regio.** Messieurs, autant que j'ai pu entendre l'honorable préopinant, je crois qu'il a rappelé ici toutes les raisons qui avaient été apportées par la minorité au sein de la Commission pour appuyer la conservation de cet article 25 de la loi. Ces raisons étaient les mêmes qui déjà, dans la première discussion de la Chambre, avaient déterminé la Commission à proposer le même article, et la Chambre à le voter.

Mais, pour éclaircir la question, je crois devoir d'abord faire connaître ce qui s'est passé.

Lorsque la loi a été portée dans le Sénat, la Commission qui a dû l'y examiner est partie d'une autre considération.

Elle a observé que les conventions passées par l'administration avec les maîtres de poste, expirant successivement à différentes époques, jusqu'aux premiers mois de 1854, il était nécessaire de modifier l'article 25, qui déclarait que le droit perçu cesserait à la fin de 1852, afin que le Gouvernement n'eût point à payer des indemnités en 1853 et 1854, indemnités qui seraient tombées à la charge du trésor et qui, devant être assez fortes, ne pouvaient convenir à l'état actuel de nos finances.

En conséquence, la Commission a proposé que la loi fût maintenue jusqu'au premier juillet 1854. Le Gouvernement a

combattu cette proposition; il a observé qu'un terme aussi long entraînerait de graves inconvénients, parce qu'il tenait toute prête la loi sur les voitures publiques, loi qui devait être présentée à la rentrée du Parlement, et qui devait confondre en un seul les deux droits payés actuellement, l'un aux maîtres de poste, l'autre au Gouvernement; que cette loi était une loi demandée non-seulement dans l'intérêt du trésor, mais encore dans l'intérêt de la circulation; mais que le Gouvernement serait gêné dans son action, s'il devait maintenir aux maîtres de poste le droit actuel, parce qu'il ne pourrait plus alors fondre les deux droits, comme il en avait l'intention.

Il a ajouté que la crainte manifestée par la Commission du Sénat, sur les indemnités à payer par le Gouvernement, ne semblait pas réelle, puisque, quand bien même le Gouvernement fondrait ensemble les deux droits, il n'entendrait pas que le droit perçu par lui fût moindre que celui payé actuellement aux maîtres de poste; de manière qu'au pis-aller le Gouvernement payerait d'un côté ce qu'il percevrait de l'autre, mais le trésor n'aurait en réalité aucun déboursé à faire; que néanmoins il conserverait toute sa liberté d'action, soit pour la loi des voitures publiques, soit vis-à-vis des maîtres de poste eux-mêmes, dont les contrats ne devaient pas tous durer jusqu'au premier juillet 1854: les uns finissant en 1853, et les autres dans les premiers mois de 1854.

En conséquence, le Gouvernement a insisté pour que le terme proposé par la Commission du Sénat ne fût pas maintenu.

Les raisons présentées par le Gouvernement ont été appréciées par le Sénat. Plusieurs amendements furent proposés dans le but de limiter la durée de ce droit de 25 centimes jusqu'à l'époque même de la promulgation de la loi sur les voitures publiques; mais ces amendements ayant été renvoyés par le Sénat à la Commission, celle-ci, après mûre réflexion, à jugé prudent, pour laisser au Gouvernement toute sa liberté d'action, de supprimer entièrement l'article. Voilà les raisons qui ont déterminé le Sénat à retrancher l'article dont il s'agit, et qui ont conseillé également au Gouvernement d'accepter cette suppression.

Et comme le Gouvernement a pris l'engagement formel de présenter prochainement cette loi des voitures publiques au Parlement, le Parlement peut être sûr qu'il n'y a ici qu'une question de forme et non de fond.

J'ajouterai encore que le Sénat a en même temps supprimé l'article pour ne pas se trouver en désaccord avec la Chambre en adoptant un terme contraire à celui qu'elle avait proposé.

D'après ces explications que je viens de donner à la Chambre, il me paraît qu'il est de toute convenance de supprimer l'article. Il reste d'ailleurs bien entendu que le Gouvernement a pris l'engagement de présenter très-incessamment la loi sur les voitures publiques.

**MICHELINI.** Le prime lagnanze che furono mosse in quest'Aula contro il pagamento dei 25 centesimi a favore dei mastri di posta, lo furono, salvo errore, in seguito alla proposizione dell'onorevole deputato Brunier: io appoggiava vivamente quella proposizione perchè vedeva in quell'imposta un tributo pagato dalle classi meno agiate a favore di quelli che viaggiano per le poste, vale a dire, delle classi più agiate. Nè ora mi allontano punto da questo modo di sentire. Che se nel seno della Commissione io ed altri membri abbiamo accondisceso alla soppressione proposta dal Senato, non è perchè non si vogliano sopprimere i 25 centesimi, e sopprimerli il più presto possibile, ma preoccupati dal cattivo stato delle nostre finanze, vogliamo che questi 25 centesimi

non abbiano a cessare se non quando siano surrogati da un'altra imposizione; perchè bisogna ritenere che i 25 centesimi tornano bensì utili ai viaggiatori per posta, ma giovano pure al Governo per il trasporto delle lettere eseguito dai corrieri. E si noti che nella Commissione opinavano doversi surrogare altra imposizione contemporaneamente alla soppressione dei 25 centesimi non solamente quelli che assentivano alla soppressione dell'articolo votato dal Senato, ma ancora i membri della minoranza.

Non rispondo pertanto alle ragioni addotte dall'onorevole deputato Sauli, giacchè nella sostanza siamo d'accordo, il nostro dissenso non consistendo che nel modo di ottenere l'intento cui tutti vogliamo.

A me non sembra necessario questo articolo per ottenere tale intento. Nel mio concetto le leggi devono dirigersi al pubblico; nelle leggi non vi dovrebbero essere una parola dalla quale non nascesse o un diritto o un'obbligazione per i cittadini. Ora, ammesso che si vuole un'altra imposizione, questo articolo non si dirigerebbe ai cittadini, ma bensì al Governo; ed io confesso che non so farmi capace che sia conforme alla natura delle nostre istituzioni l'inserire in una legge generale un articolo, col quale s'imponga al Governo di presentare fra un dato termine un altro progetto di legge.

Ma quale considerazione acquista maggior forza se si riflette che, ove il Governo non adempia alla fatta promessa, ognuno di noi può presentare quel progetto di legge che desidera.

Ora siccome nessuno dei membri della Commissione ebbe intendimento di sopprimere il tributo di 25 centesimi se non quando, mercè un'altra legge, si stabilisse un'altra imposizione sulle vetture pubbliche, così l'articolo che ora si discute si traduce in obbligo al Governo di presentare questa legge; la qual cosa è assolutamente inutile.

Per questo motivo ed affinchè non rimanesse senza effetto quanto avvi di buono in questa legge la maggioranza della Commissione fu di parere doversi aderire alla soppressione dell'articolo proposta dal Senato.

Noterò per ultimo che queste mie opinioni non sono nuove; difatti nel primitivo progetto ministeriale si proponeva che i 25 centesimi cessassero con tutto il mese di giugno prossimo. Mosso dalle ragioni che ho esposte io proponeva nella Commissione, prima che la legge fosse recata alla discussione della Camera, la soppressione dell'articolo, e se non ho poscia insistito si fu per condiscendenza verso i miei colleghi i quali a modo di transazione proposero di allungare il tempo sino al fine del 1852.

**SAULI FRANCESCO, relatore.** Siccome il deputato Michelini ha ricordato, come egli si fosse opposto al voto espresso dalla minoranza della Commissione e del relatore, in quanto che non crede che sia in facoltà della Camera di votare un articolo che nulla prescriva di attuale, e si limiti

invece ad imporre l'obbligo di presentare una legge, credo dover fare riflettere...

**MICHELINI.** Ho detto convenienza ed opportunità.

**SAULI FRANCESCO, relatore.** Comunque sia, mi pare che quando un articolo di legge prescrive che a termine fisso debba cessare un'imposizione, prescrive qualche cosa, ed una cosa assai piacevole per i contribuenti. Dirò oltre ciò che disposizioni, la di cui conseguenza era la presentazione di un progetto di legge, sono state più volte ammesse, sebbene siano sempre state combattute con coraggio perseverante dal signor Michelini, e spero che la Camera non farà eccezione questa volta.

Quanto poi alle osservazioni in merito del preopinante e del signor Despine (e debbo dire che non sono certo di avere esattamente udite le parole pronunciate da quest'ultimo), pare che si preoccupino particolarmente dei bisogni dell'erario: il signor Despine fece, parmi, osservare che il Senato era stato indotto a respingere l'articolo principalmente dalla considerazione delle indennità che si dovrebbero pagare ai mastri di posta.

Ma parmi d'aver anticipatamente combattuto questa obiezione, osservando che vi era tempo un anno per presentare la legge che darebbe un maggiore incasso da questa fonte all'erario, e che in conseguenza, se vi sarà indennità da una parte, vi saranno maggiori riscossioni dall'altra.

D'altronde io ho esposto alla Camera come vi sia fondato motivo di credere che si potrebbero indennizzare i mastri di posta anche senza imporre nuovi pesi ai contribuenti, facendo pagare alquanto più cari i cavalli a coloro che viaggiano per la posta. Può mettersi in dubbio da alcuni se un aumento di tariffa non possa fare diminuire il numero dei viaggiatori; ma io ritengo che, considerando la qualità delle persone che ricorrono a questo modo di viaggiare, e le circostanze speciali del caso, dee certamente ritrarsi un aumento di prodotto.

Crede perciò, malgrado le obiezioni in contrario, che non si debba esitare a ristabilire l'articolo soppresso dal Senato.

**VALERIO LORENZO.** Non siamo più in numero.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo più in numero, scioglio l'adunanza. A un tempo però mi faccio carico d'invitare i signori deputati a voler convenire domani ad un'ora pomeridiana negli uffici per costituirli.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Continuazione della discussione del progetto di legge sulla privativa postale;

2° Discussione del progetto di legge portante alcune modificazioni alla legge sulla stampa.